

Numero Unità Didattica	Titolo Unità Didattica
4	La costituzione della Chiesa II: i tre munera ecclesiae

- 4.1 Ordine e potestà
- 4.2 Organizzazione ecclesiastica e suo sviluppo postconciliare
- 4.3 Autonomia e funzioni ecclesiastiche
- 4.4 Pubbliche funzioni: le tre potestà della Chiesa
- 4.5 Potestà di regime
- 4.6 Garanzie dei fedeli e esercizio del potere
- 4.7 Organizzazione ed esercizio della potestà di regime
- 4.8 Gli uffici ecclesiastici
- 4.9 Costituzione gerarchica della Chiesa
- 4.10 Potestà di magistero
- 4.11 Potestà di santificare

4.1 Ordine e potestà

I ministri che hanno ricevuto l'ordinazione, hanno ricevuto anche la *sacra potestà*, servono i fedeli, affinché tutti coloro che appartengono al Popolo di Dio tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine di salvezza.

Nei documenti consiliari si evidenzia la connessione tra il sacramento dell'ordine e le funzioni di governo della Chiesa.

“La consacrazione conferisce l'ufficio di santificare, l'ufficio di insegnare e di governare che possono essere esercitati nella comunione gerarchica del Capo e dei membri del Collegio Episcopale”.

Nella Cost. *Lumen Gentium* si precisa che “si è parlato di *uffici (munera)* e non di *potestates* proprio per evitare che si possa intendere la potestà come “libero esercizio di poteri”.

I *munera*, trasmessi mediante l'ordine sacro, sono funzioni personali, ossia diritti che spettano esclusivamente ai vescovi e ai presbiteri, e sono poteri anche in senso giuridico perché attengono al governo della comunità diretto alla salvezza delle anime.

La Cost. *Lumen Gentium* aggiunge che “i laici possono essere chiamati in diversi modi a collaborare con i chierici, e possono esercitare alcuni uffici ecclesiastici”.

Sulla scia della più stretta collaborazione laicale nel funzionamento della struttura ecclesiale, Paolo VI ha provveduto a sopprimere alcuni ordini minori, i tonsurati e i suddiaconi, nel 1972, e tale soppressione fu confermata nel CIC 1983.

ministri sacri

uffici et potestates

laici e clerici

4.2 Organizzazione ecclesiastica: munera et potestates, potestà vicaria e potestà propria

L'espressione "*organizzazione ecclesiastica*" è stata coniata dalla recente canostica per risolvere la problematica delle due potestà.

Il potere della Chiesa deve essere visto sotto una duplice visione:

- *istituzionalistica*: la società ecclesiastica è sovrana e indipendente;
- *personalistica*: il sacramento dell'ordine è ricevuto dal fedeli considerati nella loro individualità.

Hervada ha tentato di superare la concezione individualista che impera nell'organizzazione ecclesiastica: "la riunione dei fedeli in un corpo sociale e la perpetuazione dei mezzi di salvezza (la Parola di Dio e i Sacramenti) formano la comunione ecclesiastica che è una realtà organica e abbisogna di forma giuridica".

La Chiesa risulta essere una "unità istituzionale di vita sociale organicamente strutturata, implica relazioni di solidarietà e di partecipazioni nei beni e nei fini comuni, ossia una unità sociale sotto il governo dei legittimi Pastori".

Il Concilio Vaticano II conferma tale concezione e parla apertamente di Chiesa come "organizzazione ecclesiastica gerarchicamente ordinata".

Hervada sottolinea che vi sono due modi per attribuire i *munera* ecclesiastici:

- la *missione canonica*, atto amministrativo che legittima ad agire per attribuire nel nome e con la potestà di Cristo;
- l'*ordine sacramentale*, atto di attribuzione dei sacramenti la cui efficacia ex opere operato è prodotta interamente da Cristo.

Entrambi trovano la loro unità in Cristo nell'organizzazione ecclesiastica.

Vi sono casi in cui l'esercizio del compito ecclesiastico implica l'integrazione di entrambi tali strumenti, altri no.

L'attuale schema organizzativo ecclesiale mostra il decentramento dei poteri, anche richiesto dall'ampiezza e dalla dispersione geografica del popolo di Dio. In tal caso non si parla di *potestà ordinaria propria*, ma di *potestà vicaria* o *potestà delegata*.

Gli atti di potere degli organi ecclesiastici aventi tali potestà non hanno fondamento sacramentale. Per es. il potere esercitato dal Cardinale Prefetto di uno dei Dicasteri della Curia Romana non si fonda sul fatto che egli è stata consacrato vescovo, ma sul fatto che esercita le sue funzioni in nome del Pontefice detentore originario dello stesso).

Il can. 150 dispone, inoltre, che "un ufficio che comporta la piena cura delle anime non può essere conferito a coloro che non sono stati ordinati sacerdoti, pena la nullità". Viceversa vi sono parecchi uffici che non comportano la cura delle anime che, comunque, sono affidati a sacerdoti, anche per motivi economici.

4.3 Autonomia e funzioni ecclesiastiche

Secondo Pio Fedele la distinzione tra pubblico e privato è aliena dall'ordinamento canonico, anzi tale ordinamento canonico sarebbe solo pubblico poiché concerne i rapporti tra gli uomini, considerati *non uti singuli* ma *uti universi*. Il diritto canonico non ha, per fine, la tutela di interessi particolari, ma la *cura animarum*.

organizzazione
ecclesiastica

vita sociale e governo
dei fedeli

missio canonica

ordine sacro

potestà

cura anumarum

ordinamento canonico e
le due sfere, pubblica e
privata

La tesi di Fedele ha causato numerosi dibattiti dottrinali, ma non è stata facilmente accettata da altri autori.

Nell'ordinamento canonico non è possibile parlare di *autonomia privata* e di *sfera pubblica* dell'organizzazione ecclesiastica, proprio a causa delle finalità ecclesiali che trascendono tale qualificazione.

La Cost. Lumen Gentium riprende tale pensiero e sottolinea che “il Popolo di Dio gode di dignità e libertà proprie della sua condizione”

Il fine della *salus animarum* giustifica l'esistenza di una organizzazione ecclesiastica con diritti fondamentali riconosciuti e tutelati in capo ai fedeli: questi segnano i confini della sfera di libertà e immunità che spettano al fedele, indipendentemente dal concetto di area pubblica e privata.

Gli organi costituzionali della Chiesa (Pontefice, Vescovi, Collegio Episcopale, etc.) hanno ricevuto il potere attraverso una duplice via ontologico-sacramentale e giuridica; comunque i Vescovi possono realizzare la loro missione anche usando le consuetudini locali, che non sono state revocate dalla suprema e universale potestà della Chiesa.

Alla Chiesa spettano:

- la gestione, organizzazione e controllo della dimensione pubblica;
- la formulazione delle norme fondamentali, comuni e generali concernenti la partecipazione alla vita del Popolo di Dio;
- la decisione delle controversie dottrinali sulle questioni evangeliche;
- la regolazione e l'aiuto nelle attività private.

funzioni della Chiesa

4.4 Pubbliche funzioni: le tre potestà della Chiesa

Il CIC 83 elenca tre *potestates*, corrispondenti a tre diversi aspetti della missione di Cristo:

- *munus sanctificandi*, funzione di santificare (can. 837), concerne il culto divino mediante la formazione e l'amministrazione dei sacramenti (can. 834); spetta ai Vescovi e i presbiteri, mentre i diaconi hanno funzioni subordinate;
- *munus docendi*, funzioni di insegnare, è diretta a far conoscere la dottrina evangelica ai singoli e ad organi collegiali, infatti alla Chiesa sono affidati il deposito della fede e l'annuncio della verità rivelata (can. 747);
- *munus regiminis*, funzione di governare, comprende il complesso delle attività volte a ordinare la vita sociale della Chiesa ed a guidare i fedeli verso la salvificazione.

funzione di santificare

funzione di insegnare

funzione di governare

5.5 La potestà di regime

E' la *potestà di governo*, detta anche potestà di giurisdizione; è propria della Chiesa per istituzione divina (can. 129), consiste “nel potere concesso a Cristo ai suoi Apostoli e ai loro legittimi successori, per reggere e governare i fedeli e indirizzarli verso la salvezza delle anime”; quindi può essere esercitata solo da chi ha ricevuto l'ordine sacro, anche se i laici hanno la possibilità di

potestà di governo o di regime

partecipare nel suo esercizio.

La potestà di regime si concreta in tre poteri:

- potere legislativo;
- potere esecutivo;
- potere giurisdizionale in senso stretto.

La Cost. *Lumen Gentium* sottolinea che “la Chiesa deve esercitare la potestà di regime in modo da armonizzare la via ontologico-sacramentale con la via giuridico-canonica”.

E’ esercitata dagli organi costituzionali ecclesiastici: Romano Pontefice, Collegio Episcopale, Vescovi; essi hanno una potestà ordinaria e propria, poiché essa inerisce le loro funzioni ed è attribuita in via originaria.

Mira a conformare l’ordine esterno all’ordine interno poiché le leggi obbligano la coscienza. Ne deriva, che tale potestà concerne i due fori:

- il *foro esterno*, relativo a situazioni giuridiche accertabili mediante i normali mezzi di prova (concerne il bene pubblico, i rapporti tra fedeli e tra fedeli e autorità ecclesiastica);
- il *foro interno*, relativo a situazioni di coscienza (concerne il bene del singolo, i rapporti tra fedeli e divinità)

Il foro interno, a sua volta, si distingue in:

- *foro interno sacramentale*, relativo ad atti di giurisdizione realizzati con il sacramento della penitenza;
- *foro interno extrasacramentale*, relativo ad atti di giurisdizione realizzati con precetti e dispense.

Il can. 130 coordina i due fori, per cui gli atti giuridici esterni sono efficaci nel foro interno solo se lo esige la *salus animarum*.

foro esterno

foro interno

4.6 Garanzie dei fedeli e esercizio del potere

Nel Nuovo Testamento si trova l’indicazione del carattere sacro delle funzioni di governo; fu il pensiero cristiano a dare impulso alla dimensione unipersonale della civiltà giuridica occidentale.

Questa unipersonalistica visione è applicata nella Chiesa, ove la *potestà vicaria propria* è esercitata dal Romano Pontefice e dai Vescovi come capi delle singole Chiese particolari (o diocesi).

Si parla di *potestà vicaria*, poiché Papa e Vescovi sono i successori degli Apostoli, *propria*, perché attribuita loro direttamente da Cristo.

Ciò potrebbe sembrare in contrasto con il principio costituzionale del controllo sull’attribuzione differenziata dei poteri. In effetti, il CIC 17 fu criticato perché mancava una disciplina dettagliata sul controllo degli atti amministrativi unipersonali. Sia il CIC 17 che il CIC 83 ribadiscono l’attribuzione dei tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario al Pontefice e ai Vescovi diocesani.

La Cost. *Regimini Ecclesiae Universae* del 15.08.67 di Paolo VI introdusse e regolò il controllo degli atti amministrativi singoli.

I principi direttivi per la revisione del Codex posero, negli anni 60-70, alcuni criteri fondamentali:

- eguaglianza di tutela giuridica in tutte le gerarchie del Popolo di Dio;
- divisione formale della potestà ecclesiastica in potere legislativo, esecutivo

potestà vicaria propria

principi direttivi

e giudiziario;

□ controllo giudiziale degli atti amministrativi.

Il can. 221 CIC 83 pone il principio della tutela giudiziale dei diritti e della legalità penale; si esclude poi il potere dei Vescovi a dispensare dalle leggi universali e particolari.

Il can. 135 ha formulato in modo chiaro la tripartizione della potestà di regime.

Il potere esecutivo (can. 136-144) concerne l'organizzazione ecclesiale e tutti gli atti amministrativi devono essere assoggettato come disposto dalla Cost. *Regimini Ecclesiae Universae*; pur non essendo menzionati gli atti della Curia Romana, il controllo è logicamente effettuato anche su essi.

Il potere legislativo spetta al Papa e al Collegio Episcopale.

Il can. 391 attribuisce al Vescovo tutti e tre i poteri:

□ la funzione legislativa è esercitata in prima persona;

□ la funzione giurisdizionale e esecutiva è esercitata anche attraverso vicari giudiziari e giudici.

Si esortano, inoltre i Vescovi, a esercitare la funzione esecutiva non personalmente ma con l'aiuto di altri Pastori, al fine di dare maggiore risalto alle funzioni giuridicamente e moralmente insostituibili: insegnare e santificare.

funzioni vescovili

4.7 Organizzazione ed esercizio della potestà di regime: gli uffici ecclesiastici

La potestà di regime ordinaria propria (can. 131) è esercitata dagli organi costituzionali ecclesiali in quanto espressione della loro stessa esistenza e inerisce il loro ufficio.

□ Per “*ufficio ecclesiastico*” si intende la “legittimazione astratta all'esercizio di funzioni pubbliche ecclesiali stabilita dal diritto e attribuite alla Chiesa-istituzione”.

Il can. 145 definisce l'ufficio ecclesiastico come “ qualunque incarico (munus) costituito stabilmente per disposizione divina o ecclesiastica, da esercitarsi per fini spirituali”: tale definizione è stata mutuata dal Decreto *Presbyterorum Ordinis*.

L'incarico comporta diritti e doveri che sono stabiliti dalla legge.

La legittimazione è astratta poiché sono funzioni stabili e riconosciute indipendentemente dalla persona a cui sono affidate.

La stabilità deriva dalla *perpetuitas obliectiva del munus*, e non dalla persona che ricopre l'incarico.

Il fine della *salus animarum* consiste nello scopo primario della Chiesa.

L'incarico può essere disposto dal Pontefice o dal Vescovo (disposizione divina) o da altri ecclesiastici (disposizione ecclesiastica).

ufficio ecclesiastico

legittimazione astratta

□ Dall'ufficio ecclesiastico va distinto il *beneficio*, che ne costituisce un elemento accessorio: intermini post-conciliari, il beneficio si definisce come “il diritto a percepire i redditi annessi per dote all'ufficio, necessari per sostenere il titolare del medesimo”.

Storicamente trova fondamento nel principio enunciato da Paolo “*qui altari*

beneficio

deserviunt cum altari participant et qui Evangelium annunciant de Evangelio vivere debent” (I Cor. 9, 13-14).

□ La legittimazione astratta, attraverso le regole del diritto oggettivo” prende il nome di *costituzione dell’ufficio*

L’atto con cui la persona fisica acquisisce la titolarità dell’ufficio prende il nome di *provvista canonica* o *provvisione* (can. 146), che assume la forma di decreto amministrativo singolare (cann. 48, 183).

La provvista canonica comprende tre fasi:

- designazione della persona fisica;
- collazione o conferimento del titolo giuridico;
- presa di possesso dell’ufficio.

Il Codex 83 (can. 147) indica 4 modi di attribuzione della *provvista* (designazione):

□ *libera collatio* (libera nomina) da parte dell’autorità competente; spetta la Vescovo diocesano provvedere al libero conferimento agli uffici ecclesiastici nella propria Chiesa Particolare;

□ *istituzione* seguente una *presentazione*: la persona fisica o giuridica possono avere il diritto a presentare il candidato all’ufficio presso l’organo competente e se esso ha i requisiti l’organo ha l’obbligo di designarlo, mediante istituzione; la presentazione deve essere fatto entro tre mesi dalla ricezione della notizia della vacanza dell’ufficio (can. 158), altrimenti viene meno il diritto di presentazione (can. 162);

□ *elezione* di un soggetto idoneo da parte dell’organo collegiale competente, o del gruppo (*coetus*) competente, che provvede poi alla *confermazione*; tipica è l’elezione del Sommo Pontefice da parte del Collegio dei Cardinali; ricordiamo anche l’elezione dell’Amministratore diocesano da parte del collegio dei consultori (in caso di vacanza della Sede episcopale, can. 421);

□ *ammissione* seguente una *postulazione*, che può essere accolta o respinta dall’organo competente; la postulazione è la richiesta di un gruppo di elettori di concedere la dispensa dall’impedimento a favori di colui che essi hanno prescelto per ricoprire un certo ufficio (can. 180); per essere valida, deve essere effettuata entro 8 giorni da parte dei 2/3 dei suffragi

Presentazione e elezione attribuiscono al candidato lo *ius ad rem* (diritto ad aspirare all’ufficio), libera collazione, istituzione, confermazione e ammissione conferiscono al postulato lo *ius in re* (diritto a possedere l’ufficio).

Un fedele può essere ammesso ad un ufficio ecclesiastico solo se ha esistono tre *condizioni soggettive*:

- essere in comunione con la Chiesa (can. 149);
- essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (can. 149 §2);
- essere stato ordinato sacerdote, se l’ufficio comporta la cura delle anime (can. 150).

La presa di possesso è un atto misto formale.

□ La *perdita dell’ufficio ecclesiastico* deriva da (can. 184):

- *scadenza* del termine prestabilito;
- *raggiungimento* dei limiti di età previsti dal diritto;

costituzione

provvista canonica

designazione

libera collatio

istituzione e
presentazione

elezione e
confermazione

postulazione e
ammissione

perdita dell’ufficio
ecclesiastico

- *rinuncia*, che deve essere per giusta causa e proporzionata (can. 187), non è valida se determinata da timore grave, dolo, errore sostanziale e simonia (can. 188);
- *trasferimento* ad un altro ufficio, deve essere intimato dall'autorità competente per iscritto, se il titolare si oppone deve presentare le sue ragioni e può essergli imposto solo per colpa grave (can. 190);
- *rimozione*, da realizzarsi con decreto scritto per gravi cause (can. 193); opera ipso iure se vi è perdita dello stato clericale, abbandono della fede cattolica e della comunione ecclesiale, tentativo di contrarre matrimonio anche solo civile (can. 194); la rimozione dei Parroci è disciplinata dai can. 1740-1747, secondo una particolare procedura amministrativa;
- *privazione* penale, quale provvedimento penale (pena espiatoria) derivante da un delitto canonico (can. 1336); è molto simile all'interdizione dai pubblici uffici dell'ordinamento penale statale.

4.8 Titolarità ed esercizio della potestà di governo

La *potestà di regime* (o di governo) (can. 131) si distingue in:

- *potestà ordinaria*, se annessa ipso iure all'esercizio di un ufficio determinato e si estingue con la perdita del medesimo ufficio;
- *potestà delegata*, se concessa ad una persona fisica senza l'attribuzione del relativo ufficio; i limiti sono definiti nell'atto di delegazione.

potestà ordinaria e delegata

La *potestà di regime ordinaria*, a sua volta, si distingue in:

- *potestà ordinaria propria*, se inerisce al relativo ufficio essa è esercitata dal titolare dell'ufficio in nome proprio;
- *potestà ordinaria vicaria* se è esercitata da un soggetto diverso dal titolare.

potestà propria e vicaria

La potestà ordinaria vicaria è attribuita ad un ufficio per esercitare funzioni in nome di un altro ufficio costituzionale.

Gli uffici vicari hanno competenze derivate e partecipate (Delgado), che non sono distinte ed esclusive rispetto alla competenza dell'ufficio principale, infatti l'organizzazione ecclesiale del potere ha una struttura orizzontale e non verticale.

- Il Codex 83 ammette il *diritto di avocazione* a favore dell'ufficio principale, per cui ad esso è riconosciuto, come organo superiore, il diritto di avocare a sé la competenza esclusiva di qualche materia (Souto).

avocazione

Delgado (1971) ipotizzò un sistema di decentramento sulla base di una struttura verticale del potere. Le sue teorie si ricollegano al progetto di formalizzazione legale del diritto costituzionale canonico mediante una "legge fondamentale", anche se poi non avuto concreta applicazione.

E' rilevante, inoltre, il discorso che fa la giurisprudenza in tema di responsabilità degli organi amministrativi ecclesiali: si distingue tra:

- competenze simboliche,
- competenze operative.

- La *delega* è una tecnica organizzativa di trasferimento di funzioni, per motivi

delega

di urgenza, necessità o utilità: il delegato esercita le funzioni con la stessa efficacia del titolare (can. 137-142).

La potestà esecutiva originaria può essere delegata, salvo specifica proibizione.

Si ammette la *suddelegazione*, ossia il trasferimento, dal delegato a un terzo, delle funzioni totali o parziali a lui conferite.

La suddelegazione è consentita con ampiezza se le funzioni sono delegate dalla S. Sede; è consentita in modo limitato se il delegante è una autorità inferiore. E' assolutamente proibita la delegazione della suddelegazione (can. 137)

□ Quando il destinatario di un atto di giurisdizione si assoggetta ad esso, credendo che l'organo emittente sia competente, in funzione della realizzazione della *salus animarum*, l'atto si considera valido quando (can. 144):

- il soggetto agente si trova in *dubio positivo* sulle proprie potestà;
- la maggior parte dei destinatari dell'atto crede, per errore comune (fatto pubblico), che l'agente sia competente.

La figura corrisponde a quella di "funzionario di fatto" del diritto statale laico.

Da ricordare, per ultimo, che il *principio di autonomia privata* è riconosciuto anche nel diritto canonico, quindi l'iniziativa privata dei fedeli è tutelata.

supplenza della potestà
esecutiva

autonomia privata dei
fedeli

4.9 Costituzione gerarchica della Chiesa

L' *organizzazione ecclesiastica* è caratterizzata dal principio di gerarchia, per cui le persone e gli organi inferiori sono subordinati ai superiori.

Lo stesso CIC 83, nel Titolo II del Libro II, parla di "costituzione gerarchica della Chiesa".

Il can. 336 dispone che la suprema autorità si identifica con il Romano Pontefice e il Collegio Episcopale: il Papa e i Vescovi sono congiunti, quale successore di Pietro il primo e successori degli Apostoli i secondi.

4.9.1 Il Papa

Il *Romano Pontefice* è Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro (can. 331) ed ha potere primaziale (Matteo, 16, 28-29); è Vicario di Gesù Cristo, Capo invisibile della Chiesa; Supremo Pastore con le funzioni di santificare, insegnare e governare.

La Cost. *Pastor Aeternus* (1870, Conc. Vat. I) ha sancito l'infalibilità del Pontefice, che è "Maestro ex se, quando definisce le supreme verità di fede e di morale, gode di infalibilità". In Pietro, e nei suoi successori, Gesù Cristo stabilì il principio e fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione (Lumen Gentium, 18, can. 331).

La sua è una *potestà universale*, e:

- vescovile, poiché ottenuta anche con la consacrazione episcopale (can. 332);
- piena, poiché concerne fede, costumi, disciplina e governo;
- ordinaria, poiché annessa al suo ufficio;

organizzazione
gerarchica

pontefice

infalibilità

potestà pontificia

- immediata, su tutti senza bisogno di intermediari.

Il Pontefice è eletto dai Cardinali, riuniti in Conclave.

Numero massimo dei Cardinali elettori è posto a 120. Sono esclusi dal Conclave i cardinali che rinunciarono, quelli deposti dal Pontefice e quelli di età superiore a 80 anni.

L'elezione ha luogo tra il 16° e il 21° giorno di *vacantia* della sede pontificia.

Le elezioni sono regolate dalle Cost. Apost. *Romano Pontefici eligendo* di Paolo VI (01.10.1975) e *Universo Dominici Gregius* di Giov. Paolo II (22.02.1996).

L'elezione canonica è perfetta dal momento in cui il Cardinale Decano annuncia il risultato della votazione, a seguito dell'accettazione dell'eletto.

elezione

Il Papa è:

- supremo legislatore per tutta la Chiesa;
- supremo Maestro perché gode di infallibilità (can. 729);
- supremo giudice in concorrenza con gli altri giudici ecclesiastici (can. 1442) come giudice d'appello (can. 1417), poiché ha diritti di avocazione di tutte le cause civili e penali;
- supremo amministratore, titolare del *nativum ius*, può acquistare e amministrare tutti i beni necessari al bisogno della Chiesa (can. 1255, 1273);
- rappresentante di tutta la Chiesa, può inviare nunzi e legati e ricevere ambasciatori.

prerogative pontificie

La c.d. Casa Pontificia è costituita dall'insieme delle persone addette alla persona del Pontefice (m.p. *Pontificali domus* del 28.03.1968).

Si distinguono:

- la *Cappella Pontificia*, costituita da chierici e dai laici che lo assistono e lo coadiuvano nell'esercizio delle sue alte funzioni, nonché dai suoi familiari;
- la *Famiglia Pontificia*, costituita dal laicato cattolico e dai chierici che lo assistono nel suo ufficio, nonché dai suoi familiari;

Casa Pontificia

Cappella Pontificia

Famiglia Pontificia

4.9.2 Il Collegio Episcopale

È l'organo collegiale formato dal Pontefice e da tutti i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale della comunione gerarchica (can. 336); è soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa Universale.

Nel Collegio Episcopale si perpetua ininterrottamente il collegio apostolico (can. 337), esercita la sua potestà in due modi, attraverso:

- una azione collegiale, nel Concilio Ecumenico;
- una azione non collegiale, mediante l'azione di tutti i Vescovi sparsi nel mondo, a cui spetta il potere pastorale sulle proprie Chiese Particolari.

Il Collegio Episcopale esiste sempre, ma non agisce permanentemente in forma collegiale.

Collegio Episcopale

Collegio Apostolico

Il Concilio Ecumenico (o Universale) è l'assemblea di tutti i Vescovi del mondo: assolutamente non è organo sovraordinato al Papa, che lo presiede.

Il Romano Pontefice ha il potere di (can. 338):

- convocare il Concilio;

Concilio Ecumenico

- presiederlo personalmente o con un delegato;
- stabilire l'ordine del giorno e il calendario dei lavori;
- trasferirlo, sospenderlo o scioglierlo;
- approvare i decreti emessi.

4.9.3 Il Vescovo Diocesano e la Diocesi

Il *Vescovo diocesano* è il Capo della Diocesi (o Chiesa Particolare), ha funzioni pastorali molto ampie; è indicato anche con il termine Ordinario Diocesano, poiché ha il governo di una Diocesi (can. 381).

Per Diocesi si intende “una porzione del Popolo di Dio affidata alla cura pastorale di un Vescovo coadiuvato dal suo Presbiterio”:

Il Vescovo, con la consacrazione acquisisce una funzione pastorale di dimensione universale, anche se -come Capo di una Chiesa Particolare- svolge le sue funzioni limitatamente ai membri della sua Diocesi.

Da ricordare che la sua *funzione universale* è esercitata senza potere di giurisdizione, la sua *funzione diocesana* è caratterizzata invece dal potere di giurisdizione (can. 375-381, Souto).

Il Vescovo e la comunità sono uniti nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucarestia, cioè da vincoli misterico-sacramentali.

Occorre sottolineare che le Diocesi non sono distretti della Chiesa Universale, Essa è una e unica e si manifesta nelle Diocesi a livello territoriale.

Ne deriva che la Chiesa Universale è l'unione delle Chiese Particolari, come il Collegio Episcopale è la comunione dei fedeli.

I Vescovi diocesani non sono delegati del Pontefice, hanno un proprio primato e una propria potestà ordinaria.

Il Vescovo è ordinato con la *consacrazione episcopale* (can. 375).

Per essere ordinato vescovo si richiedono specifici requisiti (can. 378):

- età superiore a 35 anni;
- sia stato ordinato sacerdote da almeno 5 anni;
- godere di buona reputazione presso i fedeli;
- avere buone dote morali;
- avere il dottorato (o almeno la licenza) ed essere esperto di Sacra Scrittura, teologia o diritto canonico.

Dopo la consacrazione il Vescovo può vedersi attribuita una Diocesi, i cui compiti sono disposti dai cann. 383-400.

Il Vescovo diocesano deve risiedere nella propria Diocesi, ma può allontanarsene solo per un periodo inferiore a 1 mese ogni anno, salva la sua partecipazione a Sinodi, Concili e Conferenze (can. 395). Deve celebrare la Messa ogni Domenica e nelle altre feste di precetto (can. 388) e visitare le parrocchie e gli altri luoghi di culto della sua diocesi almeno una volta ogni 5 anni (can. 397).

In caso di bisogno la S. Sede può nominare Vescovi ausiliari con funzioni di coadiuvazione a favore del Vescovo diocesano (can. 403), o un Vescovo Coadiutore avente funzioni ausiliarie *cum iure successionis* (con diritto di successione quando la sede diocesana sarà vacante).

Si parla di *sede impedita*, se il Vescovo diocesano non può esercitare il suo ufficio pastorale perché non può comunicare con i suoi diocesani, neppure con

Vescovo diocesano

la Diocesi

funzione universale

funzione diocesana

requisiti per
consacrazione

obblighi del Vescovo
diocesano

Vescovo ausiliare e
coadiutore

sede vescovile impedita
e

lettera, a causa di prigionia, confino, esilio o incapacità fisica (can. 412).

Si parla di *sede vacante*, in caso di morte, rinuncia, trasferimento o rimozione del Vescovo diocesano (can. 416).

... vacante

La *Conferenza Episcopale* è un organismo permanente, costituita dai Vescovi di un Paese, che esercitano congiuntamente le funzioni pastorali.

Conferenza Episcopale

Ha funzioni vastissime sul territorio di competenza. Si riunisce periodicamente (cann. 451-458)

Il *Sinodo dei Vescovi* è l'Assemblea dei Vescovi scelti nelle diverse parti del mondo (can. 342). Non ha poteri legislativi. E' gestito e convocato dal Pontefice. Non è una assemblea permanente. Ha la funzione di coadiuvare il Pontefice e di studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo.

Sinodo dei Vescovi

4.9.4 I Cardinali

I *Cardinali della Santa Romana Chiesa* sono di istituzione umana e non divina, sono i più stretti collaboratore del Pontefice (cann. 334, 349, 356) e ricoprono specifici uffici presso la Curia Romana.

Cardinali

Si distinguono tre ordini di Cardinali (can. 350):

i tre ordini cardinalizi

- ordine dei Cardinali Vescovi, a cui il Papa ha attribuito il titolo di una Chiesa suburbicaria (ossia subordinata alla Urbe) e i Patriarchi d'Oriente;
- ordine dei Cardinali Preti, a cui è assegnato il titolo di una Chiesa di Roma;
- ordine dei Cardinali Diaconi, a cui è assegnato il titolo di una diaconia romana.

Questa distinzione ha carattere solo nominale, si riferisce solo al passato, infatti tutti coloro che vengono nominati Cardinali dal Papa, devono essere sempre sacerdoti e se non sono Vescovi, subito dopo la nomina, ricevono la consacrazione episcopale.

La nomina dei Cardinali spetta esclusivamente al Pontefice (can. 351).

Formano un organo collegiale, detto *Concistoro*, presieduto dal Cardinale Decano, considerato "*primus inter pares*" (can. 352) o dallo stesso Pontefice che provvede anche a convocarlo.

il Concistoro

Il Concistoro può essere:

- *ordinario*, nel quale sono convocati almeno tutti i Cardinali presenti a Roma; talvolta è pubblico e vi sono invitati anche i Prelati e gli Ambasciatori;
- *straordinario*, nel quale sono convocati tutti i Cardinali, per affrontare particolari e gravi circostanze, è segreto.

4.9.5 La Curia Romana

La *Curia Romana* indica l'insieme dei dicasteri e degli organismi amministrativi che coadiuvano il Pontefice nella sua funzione pastorale; è formata da :

Curia Romana

- la Segreteria di Stato;
- le Congregazioni;
- i Tribunali;
- i Consigli;

- gli Uffici Apostolici per le questioni economiche (Camera Apostolica, Amministrazione del Patrimonio, Prefettura degli affari economici).
Dopo il Conc. Vat. II ha subito una completa riorganizzazione.

La **Segreteria di Stato** si divide in due sezioni:

- la Sezione degli Affari Generali, si occupa dei rapporti tra Pontefice e i vari Dicasteri: redige documenti, adempie nomine, cura le pubblicazioni degli *Acta Apostolicae Sedis* e dell'Annuario Pontificio, vigila sugli organi di comunicazione (Tele e Radio Vaticana), cura i rapporti con gli Ambasciatori presso la S. Sede;
- la Sezione dei Rapporti con gli altri Stati, si occupa delle relazioni con gli altri Stati compresa la redazione di Accordi e Concordati, cura la rappresentanza vaticana presso organismi e conferenze internazionali.

Segreteria di Stato

Le **Congregazioni** sono veri e propri ministeri, attualmente ne esistono 9:

- C. per la dottrina della fede, fondata nel 1542, si occupa della diffusione della dottrina cattolica;
- C. per le Chiese Orientali, si occupa del collegamento con le Chiese Orientali;
- C. per i Vescovi, provvede alla nomina dei Vescovi diocesani, crea e modifica Diocesi, e a tutto ciò che concerne la costituzione di Regioni e Province Ecclesiastiche;
- C. per il Culto Divino, promuove l'azione pastorale liturgica, è competente per i processi canonici di nullità e dispense delle ordinazioni sacre;
- C. delle cause dei Santi, si occupa della procedura della canonizzazione dei servi di Dio;
- C. per il Clero, istituita nel 1564, è suddivisa in tre Uffici: promuove iniziative per l'aggiornamento pastorale e intellettuale del Clero, per la formazione pastorale dei fedeli e gestisce stipendi e pensioni ai chierici;
- C. per gli Istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica;
- C. per l'educazione cattolica si occupa della gestione dei Seminari e delle Università cattoliche e Pontefice;
- C. per l'evangelizzazione dei popolo, detta *C. de propaganda fidei*, fondata nel 1622 da Gregorio XV, coordina le missioni .

Congregazioni

I **Consigli Pontifici** sono di recente formazione e si occupano del rapporto tra religione e problemi delle società:

- P.C. per la promozione dell'unità dei cristiani;
- P.C. per il dialogo inter-religioso;
- P.C. della cultura;
- P.C. della giustizia e della pace;
- P.C. per i laici;
- P.C. Coor Unum, per assistenza in caso di calamità;
- P.C. per la famiglia;
- P.C. per la pastorale degli operatori sanitari;
- P.C. per la pastorale degli emigranti e gli itineranti;
- P.C. delle comunicazioni sociali;
- P.C. per l'interpretazione dei testi legislativi.

Consigli Pontifici

I **Tribunali ecclesiastici** sono:

- il *Supremo Tribunale* della Segnatura Apostolica, ha potestà giudiziaria e potestà contenziosa-amministrativa;
- la *Sacra Rota*, con funzioni di Tribunale di Appello avverso le sentenze della T della Segnatura Apostolica; è giudice di I° e anche di II° grado per alcune cause contenziose; è giudice unico per le cause matrimoniali;
- la *Penitenziaria Apostolica* è un tribunale competente solo in materia di foro interno, concede grazie, commutazioni di pene e assoluzione, regola le concessioni di indulgenze, etc.

**Tribunale della
Segnatura Apostolica**

Sacra Rota

La *Prefettura della Casa Pontificia* si occupa dell'organizzazione della vita quotidiana del Pontefice, organizza i suoi viaggi e le udienze pubbliche e private.

**Prefettura della Casa
Pontificia**

La *Fabbrica di S. Pietro* si occupa della conservazione e del decoro degli edifici vaticani e in particolare della Basilica.

Fabbrica di S. Pietro

I *Legati Pontifici* sono nominati in particolari occasioni, quando il Pontefice non può partecipare in persona a determinati eventi:

I *Nunzi Apostolici* sono veri e propri Ambasciatori, accreditati come tali presso i governi degli Stati:

I *Delegati Apostolici* sono inviati, di tanto in tanto, presso il governo degli Stati per rafforzare i rapporti con la S. Sede.

I *Delegati* o *Osservatori* con inviati presso le conferenze e i congressi internazionali.

4.10 Potestà di magistero

Il can. 747 CIC 83 sancisce che la Chiesa ha “*il dovere e il diritto nativo*” del *munus docendi*, riprendendo quanto detto nella Cost. Dogm. *Dei Verbum* e *Lumen Gentium*.

Cristo Signore ha affidato alla Chiesa il deposito della fede affinché essa lo custodisse santamente, con l'assistenza dello Spirito Santo, scrutasse più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, anche con l'uso di propri mezzi di comunicazione sociale, indipendentemente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo a tutte le genti.

**diritto-dovere di
insegnare la Verità**

E' compito della Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime.

Il magistero della Chiesa non è al di sopra della Parola di Dio ma lo serve, insegnando tutto ciò che è stato trasmesso.

Nella Dich. Conc. *Dignitatis Humanae*, si sancisce la libertà religiosa, ribadita dal can. 748, per cui la fede cattolica non può essere imposta con costrizione, ma il seguirla deve essere un libero atto .

libertà religiosa

Tutti gli uomini hanno il diritto e la personale responsabilità di ricercare la Verità rivelata e, una volta conosciuta, sono vincolati in forza della legge divina di osservarla.

- La suprema potestà di magistero spetta:
- al Romano Pontefice, che grazie alla sua infallibilità si pone come pastore e dottore supremo di tutti i fedeli (can. 749);
- ai Vescovi che agiscono con azioni collegiale o individuale, come dottori e giudici della fede e dei costumi.

Da sottolineare la cautela che la Chiesa usa nel dichiarare l'infalibilità della dottrina, nel can. 597 §3 si precisa che "nessuna dottrina si intende infallibilmente definita se ciò non consti manifestatamente (*manifestere constiterit*)".

Il magistero della Chiesa ha un oggetto preciso:

- le verità di fede divina e cattolica, che esigono l'assenso di fede" (can. 750), e si identificano nella Parola di Dio scritta e tramandata; tale verità possono subire deviazioni e adulterazioni (can. 751):
 - *eresie*: ostinata negazione o ostinato dubbio di tali verità;
 - *apostasia*: ripudio totale, interno ed esterno, della fede cristiana;
 - *scisma*: rifiuto di sottostare al Romano Pontefice e di restare in comunione con i membri della Chiesa;
- le *dottrine in materia di fede e di costumi* del Pontefice e dei Vescovi.

□ Nella funzione di magistero rientra il movimento ecumenico diretto a ristabilire l'unità dei cristiani, che la Chiesa è tenuta a perseguire per volontà di Cristo (*Ut unum sint*; Gv 17, 11).

La Congregazione per la dottrina della fede ha emanato il 6 agosto 2000 la Dich. *Dominus Iesus*, in cui è stato sottolineato l'unicità e l'universalità salvifica di Gesù Cristo e della sua Chiesa che si identifica nella Chiesa Cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui.

□ Il *ministero della Parola Divina* consiste nell'*annuncio del Vangelo*, ossia esposizione della Sacra Scrittura e della Tradizione, spiegazione della liturgia e proposizione integrale e fedele del mistero di Cristo (can. 760).

Tali funzioni spettano al Pontefice, ai Vescovi, ai sacerdoti, ai consacrati ed anche ai fedeli laici (cann. 756-759).

Vi sono numerose forme di attuazione del magistero:

- la *predicazione della Parola di Dio* (can. 762-772), che usualmente viene operata dai sacerdoti durante la c.d. omelia, durante la Messa (can. 767);
- l'*istruzione catechistica*, che consiste nell'insegnamento sistematico della dottrina e dell'esperienza di vita cristiana, affinché diventi vita quotidiana (can. 773-779); viene realizzata usualmente presso le parrocchie dai sacerdoti con la collaborazione dei diaconi e di laici (c.d. catechisti); le iniziative catechistiche sono gestite dall'Ufficio Catechistico Diocesano (780);
- l'*azione missionaria della Chiesa* (can. 782), gestita dal Pontefice e dai Vescovi e realizzata concretamente da sacerdoti e laici che svolgono opera di evangelizzazione, in collaborazione anche dei catechisti laici (can. 784-785);
- l'*educazione cattolica* realizzata attraverso scuole di ogni ordine e grado (can. 793-795, Dich. Conc. *Gravissimum Educationis*); i genitori sono

coloro che hanno il dovere di insegnare

verità di fede

dottrine di fede

movimento ecumenico

annuncio del Vangelo

predicazione

catechesi

missioni

educazione

liberi di scegliere la scuola per i loro figli (cann. 798-799), ma la Chiesa ha il diritto di istituire e dirigere scuole cattoliche (can. 800) e Università (cann. 807-818).

4.11 Potestà di santificare

Lo scopo della Chiesa è quello di provvedere alla salvezza e alla santificazione del Popolo di Dio.

Il *munus sanctificandi* (IV Libro CIC 83) viene realizzato attraverso:

- la liturgia e il culto divino;
- i Sacramenti e la loro amministrazione.

□ La *sacra liturgia* (can. 834, Cost. Conc. *Sacrosanctorum Concilium*) consiste nell'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo, per cui attraverso segni visibili viene realizzata la santificazione degli uomini.

IL *culto divino* è l'omaggio tributato a Dio per la sua infinità bontà e per il suo sovrano dominio su tutte le cose.

La funzione di santificare spetta ai Vescovi, ai presbiteri e ai diaconi (cann. 835-837).

La disciplina della liturgia spetta alla S. sede, alle Conferenze Episcopali e ai Vescovi diocesani (can. 838).

□ I **Sacramenti** sono “segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e irrobustita, si rende culto a Dio e si compie la santificazione degli uomini, e pertanto concorrono sommamente a iniziare, confermare e manifestare la comunione ecclesiale”. Sono 7:

- *Battesimo*, propedeutico agli altri, è detto la “porta dei Sacramenti, e conferisce la qualità di *fedele* (can.850);
- *Confermazione*, detto anche Cresima, viene conferito con l'unzione del crisma sulla fronte, mediante imposizione delle mani a cura del Vescovo o di un sacerdote autorizzato, con l'assistenza di un padrino (can. 879);
- *Eucarestia*, considerato *augustissimus*, ossia il sacramento più grande attraverso cui si riceve Cristo Signore, attraverso Essa la Chiesa vive e cresce (cann. 897 e ss.);
- *Penitenza*, o confessione, è il sacramento con cui il fedele dichiara i propri peccati al Ministro e ne chiede il perdono; segue l'indulgenza, ossia la remissione dei peccati (can. 992)
- *Unzione degli infermi*, è il sacramento con cui la Chiesa raccomanda al Signore, sofferente e glorificato, i fedeli infermi perché li sollevi e li salvi (can. 998 e ss.);
- *Ordine sacro*, attribuisce lo status clericale, si conferisce con l'imposizione delle mani e la preghiera consacratrice (can. 1009 e ss.) a cura del Vescovo consacrato o di altro Vescovo dotato di mandato pontificio (can. 1013) ;
- *Matrimonio*.

Conferiscono la grazia *ex opere operato*, ossia in forza dello stesso rito sacramentale.

Battesimo, confermazione e ordine imprimono un segno spirituale indelebile,

funzione di santificare

sacra liturgia

culto divino

i Sacramenti

infatti non possono essere ripetuti, e conferiscono un potere spirituale (passivo, di ricevere gli altri Sacramenti, attivo, di amministrarli).

□ I *Sacramentali* sono segni sacri, detti anche “sacramenta minora”; sono proposti dalla Chiesa, la loro efficacia dipende dalla dignità morale di chi compie il rito e di chi lo accoglie (si realizzano *ex opere operantis*), non conferiscono la grazia ma un aiuto divino. Sono, per es.: le benedizioni, le dediazioni, le consacrazioni, gli esorcismi (cann. 1166-1172).

sacramentali

La *Liturgia delle Ore* consiste in canti e preghiere attraverso i quali la Chiesa rende incessantemente lode a Dio (can.1173-1175). La recita giornaliera dell’ufficio divino segue il c.d. Breviario, ed è distribuita durante il giorno in 8 parti dette “ore canoniche”.

lettura del Breviario

Le *Esequie ecclesiastiche* costituiscono la liturgia dei defunti (can. 1176-1185), celebrata per impetrare l’aiuto spirituale ai defunti, onorarne i corpi e arrecare ai vivi il conforto della speranza. Ne hanno diritto tutti i fedeli nonché i catecumeni, i bambini morti senza battesimo se i genitori intendevano battezzarli e gli appartenenti ad altre Chiese se non era disponibile il ministro proprio e il defunto non aveva espresso contraria volontà.

le Esequie dei defunti

Il *Culto dei Santi, delle Sacre Immagini e delle Reliquie* (cann.1186-1190) sono ammessi secondo regole stabilite dalla S. Sede.

altri culti sacri

□ Sono considerati *luoghi sacri*:

i luoghi consacrati

- la Chiesa (can. 1214), luogo sacro destinato al culto divino;
- gli Oratori (can. 1223), luogo destinato al culto divino che può essere frequentato solo una particolare comunità di fedeli;
- la Cappella Privata, destinata solo a una o più persone fisiche (can. 1226);
- i Santuari, ossia Chiesa o luogo sacro ove i fedeli si recano in pellegrinaggio con l’approvazione dell’Ordinario del luogo, per un peculiare motivo di pietà;
- gli Altari (can. 1235) è la mensa sulla quale si celebra il Sacrificio eucaristico;
- i Cimiteri sono i luoghi propri per la sepoltura dei defunti: nei grandi cimiteri civili si usa far benedire i singoli tumuli (can. 1240)

Richiamo Unità Didattica	Titolo Test
4	Le funzioni della Chiesa

- I. Potestà propria e potestà vicaria
- II. Potestà delegata, la delega
- III. Foro interno e foro esterno
- IV. I tre munera (le tre potestà)
- V. La potestà di regime
- VI. Ufficio Ecclesiastico
- VII. Organizzazione Ecclesiastica
- VIII. La Curia Romana
- IX. Il Romano Pontefice
- X. Cardinali e organi cardinalizi
- XI. Vescovi e organi episcopali
- XII. La funzione di insegnare
- XIII. Evangelizzazione dei popoli
- XIV. La liturgia sacra
- XV. La funzione di santificare
- XVI. I Sacramenti
- XVII. I sacramentali